

L'aratro

PERIODICO DI CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA

"LA TERRA" - EDITRICE Ce.S.A. S.r.l.
Euro 0,52
www.confagricolturalessandria.it

N° 4 • APRILE 2020 • ANNO CI

Poste Italiane Spa
Sped. in Abbonamento Postale - D.L.353/2003
(conv in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB/AL



L'agricoltura non si ferma

CATTOLICA ASSICURAZIONI

DAL 1896

Agenzia Verde Sicuro Alessandria Srl con Unico Socio



L'agente responsabile **Flavio Bellini** è reperibile su appuntamento negli Uffici Zona da lunedì a venerdì
Cell. 338 8476561
alessandria236@agenziefata.it

gaa Gestioni Assicurazioni Agricole
Confagricoltura



In convenzione con DORIA SRL - **Luigi Doria**
Cell. 335 6691681 - Tel. 0142 420033 - luigi.doria@doriasrl.it
Mario Botteon Cell. 333 4188847 - gaa@confagricolturalessandria.it

QUOTE RISERVATE

100 Confagricoltura
nni Alessandria

SETTIMANALE
42 NUMERI

€ 90

ANZICHÉ € 109

MENSILE
10 NUMERI

€ 53

ANZICHÉ € 65

BIMESTRALE
6 NUMERI

€ 28

ANZICHÉ € 30

MENSILE
11 NUMERI


ANZICHÉ € 54

€ 49

MENSILE 11 NUMERI +
BIMESTRALE 4 NUMERI
€ 57

ANZICHÉ € 70

RITIRA IL BOLLETTINO IN SEDE O VAI SU:
www.ediagroup.it/confagriAL20



COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

Per la tua pubblicità su L'Aratro contatta la Redazione al numero telefonico 0131.43151/2. Per gli annunci a pagamento della rubrica "Occasioni" rivolgiti agli Uffici Zona o alla Redazione in Sede.



DA NORD A SUD,
SENZA INTERRUZIONE,
NOI AGRICOLTORI ITALIANI LAVORIAMO PER GARANTIRE CIBO.
IL PIÙ BUONO.

100 Confagricoltura
nni Alessandria

#noisiamoconfagricoltura
#lagricolturanonsiferma

L'emergenza ci fa riscoprire l'orgoglio di lavorare come agricoltori

Nell'editoriale dell'ultimo numero avevo scritto che quando il giornale sarebbe arrivato nelle vostre case avremmo avuto le idee più chiare sulla portata che questa emergenza legata alla diffusione del Covid-19 avrebbe avuto sulle nostre vite. Purtroppo direi che le abbiamo chiarissime!

Mai avremmo pensato che l'epidemia di quella che all'inizio era stata definita come una normale influenza assumesse di fatto le vesti di una vera e propria pandemia, sconvolgendo le

nostre abitudini e le nostre esistenze.

In questi giorni di sofferenza per il nostro Paese, nei quali noi agricoltori siamo chiamati a lavorare ancora di più per soddisfare le necessità di tutti e, anzi, siamo una delle poche categorie che può lavorare, riflettevo con orgoglio sull'importanza del nostro lavoro. Importanza che sicuramente noi agricoltori abbiamo sempre rivendicato, anche lamentandoci della scarsa considerazione che l'opinione pubblica nutre verso il nostro settore, ricordandoci di

noi solo per eventi folcloristici oppure per qualche scandalo agroalimentare.

Importanza che però ora è certificata da tutti, che vedono con quanto orgoglio, con quanta passione svolgiamo il nostro lavoro, continuando a lavorare anche assumendoci dei rischi, ma con la consapevolezza di farlo per aiutare il nostro Paese ad uscire dall'emergenza e per garantire l'approvvigionamento alimentare di tutti i cittadini.

Devo dire con orgoglio che quando l'Italia ci ha chiamati, gli agricoltori italiani hanno risposto, rimboccandosi le maniche ancora una volta, impegnandosi a superare le difficoltà di logistica e di rispetto delle stringenti norme di sicurezza pur di poter garantire cibo sano e genuino alla nostra penisola. Ricordiamocelo noi prima di tutto nei momenti di difficoltà e di sconcerto che sicuramente ancora verranno e soprattutto battiamoci per far sì che anche



la politica se ne ricordi quando questa emergenza sarà finita. Tutti dovranno riflettere sull'importanza di avere una filiera agricola strategica e in salute, che possa lavorare per il bene della nazione, garantendo anche in questi momenti cibo sano e genuino, contribuendo a ridurre le grandi difficoltà che stiamo tutti affrontando in questi giorni.

Luca Brondelli

L'informazione agricola, al pari della produzione, non si ferma nonostante la crisi sanitaria, economica e sociale in atto. La Redazione de L'Aratro è ogni mese accanto a te. Inoltre sul nostro sito www.confagricolturalessandria.it trovi quotidianamente aggiornamenti utili per il tuo lavoro. Segui anche i profili social @confagricol su Twitter, Instagram e YouTube

L'aratro



DIRETTORE
CRISTINA BAGNASCO



DIRETTRICE
RESPONSABILE
ROSSANA SPARACINO

TESTATA IN COMODATO ALL'EDITRICE CE.S.A.
CENTRO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SRL

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:
VIA TROTTI, 122 - AL - TEL. 0131 43151/2
R.SPACRINO@CONFAGRICOLTURALESSANDRIA.IT

VIDEOIMPAGINAZIONE E STAMPA:
LITOGRAFIA VISCARDI SNC
VIA SANTI, 5 - ZONA IND. D4 - AL

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
N. 59 DEL 15.11.1965
AUT. DIR. PROV. PT AL N. 75

HANNO COLLABORATO:
GAIA BRIGNOLI, LUCA BRONDELLI,
PAOLO CASTELLANO, ROBERTO GIORGI,
MARCO OTTONE, MARIO RENDINA,
PAOLA ROSSI, MARCO VISCA

FINITO DI IMPAGINARE IL 01/04/2020



L'Editrice, Ce.S.A. srl, comunica che immagini, notizie e articoli possono essere ripresi e pubblicati previa autorizzazione scritta dell'Editrice. La proprietà letteraria, artistica e scientifica è riservata. Omissioni di qualsiasi natura debbono intendersi involontarie e possono dar luogo a sanatoria. Articoli e materiali fotografici non richiesti non saranno restituiti.

Garanzia di riservatezza per gli abbonati L'Editrice, Ce.S.A. srl, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica e la cancellazione. Le informazioni custodite nell'archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati il periodico di Confagricoltura Alessandria ed eventuali allegati, secondo il disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

Stampato su carta ecologica riciclata



CASTELLARO RICAMBI AGRICOLI



RICAMBI ORIGINALI
O ADATTABILI DI OGNI MARCA



Corso Monferrato 91
Alessandria Tel. 0131 223403
info@castellarostore.it

TOMATO FARM

15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Str. Bissone, 1
TEL: 0143.419083
FAX: 0143.319203
SITO: www.tomatofarmspa.it

..... il sapore del Pomodoro Piemontese

Coronavirus: il decreto "Cura Italia" è un primo passo, ma le imprese agricole chiedono uno sforzo maggiore

Le misure varate dal Governo con il Decreto Legge "Cura Italia" sono una prima risposta allo shock economico che sta vivendo il nostro Paese. Al di là degli aspetti sanitari, che sono la priorità assoluta, è necessario che in questo momento si evitino speculazioni e che ognuno faccia la propria parte.

"Per Confagricoltura significa occuparsi delle aziende agricole e delle loro attività, indispensabili per la tenuta economica della Penisola" commenta il presidente di Confagricoltura Alessandria **Luca Brondelli di Brondello**, che aggiunge: "In quest'ottica occorre, pertanto, che gli interventi compensativi previsti da questo decreto di marzo siano il più possibile a beneficio delle imprese che stanno vivendo una profonda crisi".

Le aziende continuano a lavorare e garantire cibo per i rifornimenti ai negozi alimentari, ma ci sono comparti in ginocchio, sia per la riduzione dei consumi, sia per le difficoltà di esportazione. È il caso del **settore florovivaistico**, sul quale si regge l'intera economia di alcuni territori e che occupa 100mila addetti, ma anche del **lattiero-caseario** (non solo bovino, ma anche bufalino e ovicaprino), con caseifici e latterie che riducono drasticamente le acquisizioni di prodotto. Ci sono poi segnali che indicano già un estendersi di questo fenomeno ad altri comparti, come quello delle **carni** (suine, bovine e altre) e dell'**orto-frutta**. In merito alle problematiche derivanti da queste forti perdite di fatturato, Confagricoltura chiede che, nell'annunciato decreto di aprile, ci siano **misure di compensazione** che vadano oltre quelle fiscali e creditizie, in particolare per i comparti con produzioni deperibili, come il florovivaismo, e per le produzioni che riforniscono il canale Ho.Re.Ca, ad esempio il vino.

"Per la **parte fiscale**, viste le oggettive difficoltà degli scambi internazionali, acuite dagli ingiustificati attacchi al Made in Italy agroalimentare e dalle disdette unilaterali dei contratti che hanno causato forte carenza di liquidità, Confagricoltura chiede, in particolare, l'estensione a **tutte** le categorie di imprese - indipendentemente dal fatturato - della sospensione del versamento dell'IVA, delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e degli altri tributi dovuti nel periodo compreso dal 16 marzo al 31 maggio 2020. In questo senso è d'obbligo una decisione immediata" continua il presidente provinciale Brondelli.

Tra le priorità Confagricoltura segnala che andrebbe anche previsto il **consolidamento di tutte le passività onerose** a tasso agevolato, oppure con un adeguato periodo di preammortamento.

Inoltre, sempre nell'ottica di assicurare liquidità immediata alle aziende, andrebbero velocizzati tutti i pagamenti in sospeso della **PAC**. Il **fondo indigenti**, inoltre, già attivato per alcuni comparti, ad avviso di Confagricoltura, andrebbe allargato ad altri settori.

Riguardo alle prestazioni di lavoro, il Presidente afferma: "Per favorire il reclutamento di **manodopera** da parte delle imprese agricole, per le operazioni sia di semina, sia di raccolta, sarebbe necessario consentire il ricorso al contratto di prestazione occasionale anche oltre i limiti attualmente previsti dalla normativa vigente e la procedura semplificata per la comunicazione di assunzione".

Per affrontare la fase di emergenza, Confagricoltura propone, inoltre, per tutto il settore agroalimentare, che il lavoratore possa usufruire del **congedo familiare** concordato con il datore di lavoro sulla base delle rispettive esigenze.

"L'Organizzazione continuerà a fare la propria parte a difesa e valorizzazione di un settore che non si ferma e sta dando ulteriormente prova di essere fondamentale per l'Italia" conclude Brondelli.

La nostra Organizzazione si sta impegnando per cercare soluzioni, di cui vi terremo informati più diffusamente.

Rossana Sparacino



Chiediamo a tutti i nostri lettori di segnalarci situazioni di difficoltà, anche fornendo indicazioni su come si potrebbero superare con l'adozione di interventi da parte delle istituzioni: ogni suggerimento è utile. Sul nostro sito trovate il form per segnalare direttamente all'ufficio preposto: <http://www.confagricolturalessandria.it/contatti-coronavirus.asp>

Grazie a chi si impegna per il nostro Paese! L'Italia ci chiama, a noi rispondere



"Un grande Grazie a chi in questi giorni si sta impegnando per la nostra amata nazione. Ora noi agricoltori dobbiamo concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio: produrre. Certamente ci saranno difficoltà, ma dobbiamo mantenere il sangue freddo. L'Italia ci chiama, a noi rispondere!". Il presidente di Confagricoltura, **Massimiliano Giansanti**, è intervenuto a margine di uno degli interventi del presidente del Consiglio, **Giuseppe Conte**, con un'esortazione a continuare con l'impegno che da sempre contraddistingue il settore primario: "Assicura materie prime anche in situazione di difficoltà. Donne, uomini e imprese agricole

che producono cibo sono il primo anello di una filiera - la prima del sistema economico italiano - che oggi, in particolare, non deve essere interrotta e arrivare al consumatore". Confagricoltura assicura la massima collaborazione alle Regioni per fare in modo che i cittadini abbiano la massima tranquillità sulla disponibilità dei beni alimentari.

"Dalle crisi si esce rafforzati - commenta il presidente di Confagricoltura Alessandria e componente della Giunta nazionale di Confagricoltura, **Luca Brondelli di Brondello** - lavoriamo tutti insieme per garantire la sicurezza e la qualità simboli del cibo italiano, con la competenza e la professionalità necessarie".

R.S.

Il rinvio di Vinitaly al 2021

"La decisione di posticipare di un anno il Vinitaly è una scelta responsabile". Confagricoltura appoggia questa scelta, seppur dolorosa ma inevitabile, che recepisce le preoccupazioni delle aziende associate rispetto al posticipo del più importante appuntamento fieristico dedicato al comparto vinicolo, precedentemente annunciato per giugno di quest'anno, e con una seconda comunicazione ufficiale di VeronaFiere rinviata di un anno.

Prorogati PAC, gasolio agricolo, registrazione delle movimentazioni degli animali e BDNA

Al momento in cui andiamo in stampa le misure prese dal punto di vista economico sono le seguenti.

Scade il 15 giugno la domanda PAC

La Commissione europea ha prorogato di un mese, dal 15 maggio al 15 giugno 2020, la scadenza per la presentazione delle domande PAC.

La Commissione europea si è resa disponibile ad esaminare le altre richieste presentate dall'Italia, sui tempi di liquidazione degli aiuti PAC relativi alla campagna 2019, la rimodulazione dei programmi di promozione, la proroga delle scadenze relative alle Ocm del vino e dell'ortofrutta.

Raccomandiamo in ogni caso agli interessati di preparare i piani colturali e di contattare per tempo i tecnici delle Zone per la preparazione delle domande, in quanto l'attuale situazione rende più complicato e lungo il lavoro.

Gasolio agricolo: denuncia per i depositi di carburante

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato nel proprio sito <https://www.adm.gov.it/portale/> la nota con cui viene prorogata dal 1° aprile al 30 giugno 2020 la scadenza per la presentazione della denuncia dei depositi e distributori di carburante per usi privati, agricoli e industriali, di cui all'articolo 25 comma 2 lettera a) e c) del TUA. Rimaniamo ancora in attesa di sapere se le richieste di esclusione per le aziende agricole dagli adempimenti avranno esito positivo.

La Regione Piemonte aumenta dal 50 all'80% l'assegnazione di anticipo di gasolio agricolo per il 2020

A seguito dell'emergenza Covid-19, la Regione Piemonte incrementa la percentuale di acconto assegnabile portandola dall'attuale 50% del gasolio consumato nell'anno precedente all'80%. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale il 27 marzo.

Gli agricoltori che hanno già ricevuto nel 2020 un'assegnazione in anticipo sulla base della percentuale prima vigente (50%) potranno richiedere una seconda assegnazione a completamento di quanto già ricevuto, fino all'80% dei quantitativi di carburante ammesso ad agevolazione fiscale consumati nell'anno precedente. La data ultima per inoltrare le richieste di anticipo del carburante agevolato è fissata al 30 giugno 2020. Sarà cura dell'utente beneficiario regolarizzare l'assegnazione una volta terminata la fase emergenziale.

Registrazione delle movimentazioni degli animali

Informalmente dal Ministero della Salute si è appreso che la richiesta di Confagricoltura in merito alla deroga per l'utilizzo del modello 4 cartaceo e l'allungamento dei tempi di registrazione in anagrafe è in via di definizione per tutto il territorio nazionale. Per i tempi di registrazione il Ministero sta prevedendo un allungamento di 14 giorni in più rispetto agli attuali 7 giorni previsti per norma, per un totale di 21 giorni nei quali gli operatori potranno provvedere alla registrazione dei capi in anagrafe risolvendo eventuali problematiche per



disservizio da parte dei propri delegati e non incorrere in eventuali sanzioni. Tale richiesta è stata già presentata alla Commissione europea e verrà emanata con provvedimento della Protezione Civile per ridurre i tempi dell'iter di emanazione. Restiamo quindi in attesa delle comunicazioni ministeriali sull'applicazione delle misure concordate.

Banca Dati Nazionale Avicola

Con una nota del Ministero della Salute del 17 marzo 2020, considerate le problematiche oggettive connesse allo svolgimento delle attività per le forti restrizioni sanitarie in vigore finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la funzionalità delle procedure di registrazione delle movimentazioni sulla BDNA è stata sospesa fino al 30 aprile prossimo. Con una successiva comunicazione il Ministero fisserà il nuovo termine entro il quale procedere alle registrazioni.

Validità dei patentini per i fitofarmaci e i certificati di controllo delle macchine irroratrici

In base alle disposizioni di cui all'articolo 103 del DCPM 17 marzo 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Il Ministero delle Politiche Agricole, con una nota alle Regioni del 20 marzo scorso precisa che "tra i certificati richiamati sono evidentemente inclusi anche il Certificato di abilitazione alla vendita e il Certificato di abilitazione all'attività di consulente, nonché il Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150".

La stessa previsione si applica anche agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.

Ricordiamo che il decreto deve essere ancora convertito in legge e potrà quindi essere modificato sulla base delle richieste delle Regioni, che ne stanno chiedendo l'applicazione per un periodo più esteso.

Roberto Giorgi

Il tuo yogurt da oggi È ANCHE BIO!

Naturalmente piemontese.

Centrale del Latte
Alessandria e Asti

Latte bio 100% piemontese e solo frutta biologica

EMERGENZA COVID-19: INDICAZIONI DEL DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

Come è noto, il 17 marzo scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del Decreto "Cura Italia" che introduce misure importanti di rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese. Tale decreto integra il precedente n. 9/2020. A nostro avviso, il decreto "Cura Italia" risponde solo ad alcune delle esigenze che il complesso quadro emergenziale in cui ci troviamo impone di affrontare, ma non riserva le dovute e necessarie attenzioni al sistema delle imprese agricole. È evidente quindi che saranno necessari ulteriori interventi a sostegno dei settori produttivi, con particolare riguardo a quello agricolo. In merito Confagricoltura ha già fatto pervenire al ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova le prime osservazioni e richieste di integrazione del decreto. Pertanto, in attesa di ulteriori sviluppi e dei necessari emendamenti, nonché delle circolari attuative dei Ministeri competenti e dell'INPS, riportiamo qui di seguito i principali interventi introdotti dal decreto.

Disposizioni in materia di lavoro e previdenza e ammortizzatori sociali per le aziende

Il Decreto prevede una serie di misure speciali a sostegno di tutte le tipologie di datori di lavoro e dei lavoratori subordinati, autonomi e parasubordinati, che svolgono attività lavorativa su tutto il territorio nazionale.

Per i lavoratori dipendenti la cui attività è ridotta o sospesa a causa dell'emergenza sanitaria è prevista la semplificazione delle procedure per la Cassa Integrazione Ordinaria che può essere richiesta con la causale "emergenza Covid-19": il periodo riconosciuto è di 9 settimane; tali previsioni valgono anche per la CISOA, che altro non è che una forma di integrazione salariale ordinaria, come confermato dalla relazione tecnica al decreto legge.

Per i datori di lavoro e i lavoratori non coperti da forme di integrazione salariale ordinaria o lavoratori a tempo determinato, le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di concedere

dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per coprire la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa fino a 9 settimane; per la Regione Piemonte è stato approvato il 20 marzo il relativo Accordo quadro con le parti sociali, inerenti le modalità gestionali.

La misura riguarda anche gli operai agricoli a tempo determinato e le giornate di sospensione per le quali viene percepita l'integrazione in deroga sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.

Pertanto, **per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo:**

- **per gli operai a tempo indeterminato, gli impiegati e quadri agricoli si può accedere alla Cassa Integrazione Salariale Ordinaria Agricola CISOA;**
- **per gli operai agricoli a tempo determinato in forza alla data del 23 febbraio 2020 (e per gli altri lavoratori che non possono ac-**

cedere alla CISOA) è possibile accedere alla Cassa Integrazione in Deroga con le modalità e nei termini previsti dal citato Accordo quadro regionale.

Ai trattamenti concessi per l'emergenza Coronavirus non si applicano le norme ordinarie sulle causali, sui termini di presentazione della domanda e sull'accordo sindacale, ma vengono introdotte alcune semplificazioni rispetto alle procedure ordinarie: la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale viene presentata con la causale "emergenza Covid-19", le cui modalità sono contenute nel messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo scorso.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dalle ordinarie norme sulla Cassa Integrazione e sono neutralizzati ai fini delle successive

richieste.

Non si applicano nemmeno le norme sulla contribuzione addizionale normalmente dovuta dai datori di lavoro che accedono alla CIG e gli ordinari requisiti di anzianità dei lavoratori (almeno 90 giorni).

Si ricorda che per il settore agricolo il trattamento ordinario di integrazione salariale (previsto normalmente per l'industria) è utilizzabile dalle cooperative ex lege n. 240/1984 che, come noto, pur essendo inquadrate in agricoltura, ricadono per gli operai a tempo indeterminato nell'ambito di applicazione delle disposizioni del settore dell'industria per la cassa integrazione, gli assegni familiari e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni (art. 3 della Legge n. 240/1984). Per quanto riguarda più specificamente le imprese agricole, anche se il trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) non è espressamente citato dalla norma (che cita quella industriale), non v'è dubbio che la CISOA rappresenta una forma di integrazione salariale ordinaria alla quale si applicano le nuove disposizioni (causale specifica, anzianità minima, limiti di durata massima, incremento delle risorse disponibili), come espressamente precisato nella relazione tecnica al decreto che prende in considerazione anche la platea dei potenziali beneficiari della CISOA per definire le risorse aggiuntive necessarie.

Pertanto, le aziende agricole possono utilizzare la CISOA per gli operai a tempo indeterminato, gli impiegati e i quadri agricoli. La previsione della normativa di riferimento è assai ampia per

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE - GESTIONI CALORE
VENDITA **GASOLIO** - **CARBURANTI AGRICOLI** - **GAS LIQUIDO** - **FOTOVOLTAICO** - **PELLET**



www.collinospa.it - deposito@collinospa.com

**È ANCHE GAS E LUCE, QUINDI SCEGLI UN GESTORE, UNICO
PER GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA**

PASSARE A COLLINO È SEMPLICISSIMO E NON COSTA NULLA

PER INFORMAZIONI VI ASPETTIAMO NEI NOSTRI UFFICI DI:

ACQUI TERME Piazza Addolorata, 2 Tel. 0144.322147

CORTEMILIA C.so Divisioni Alpine, 193 Tel. 0173.81388 - CANELLI C.so Roma, 62/64 Tel. 0141.099130

EMERGENZA COVID-19: INDICAZIONI DEL DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

quanto concerne le cause di sospensione dal lavoro poiché, oltre all'indicazione specifica delle "intemperie stagionali", prevede tra gli altri, genericamente, "altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori" (art. 8 della Legge n. 457/1972; art. 21 della Legge n. 223/1991).

Dal punto di vista operativo, in merito abbiamo chiesto chiarimenti alla sede provinciale INPS di Alessandria. Tuttavia quando presenteremo la domanda di CISOA, dovremo indicare la causale "malattie infettive" e specificare nello spazio riservato alle note la dizione "emergenza Covid-19".

Il trattamento di integrazione straordinario spetta anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020 e cioè che a quella data abbiano in essere un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e denunciato alle amministrazioni competenti (comunicazione obbligatoria di assunzione-UNILAV regolarmente presentata prima del 23 febbraio).

Per tali operai le giornate di integrazione salariale in deroga sono equiparate a giornate di lavoro effettivo ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola; **sono invece esclusi i rapporti di lavoro domestico**. La norma stabilisce che il riconoscimento della Cassa Integrazione in Deroga avvenga "previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale"; **tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti**.

Ai trattamenti di integrazione sa-



lariale in deroga potranno quindi accedere le imprese agricole per gli operai a tempo determinato in forza al 23 febbraio 2020.

Per quanto riguarda le procedure, la Cassa Integrazione in Deroga è concessa con decreto della Regione da trasmettere all'INPS, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

La Regione, unitamente al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni.

Le aziende presentano le domande alla Regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e alla Regione.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Indennità per lavoratori autonomi e operai agricoli a tempo determinato.

È riconosciuta un'indennità pari

a 600 euro per il mese di marzo 2020 in favore dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coadiuvanti, IAP) iscritti alle gestioni speciali INPS e degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro nel 2019.

Analoga indennità è riconosciuta ai professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla cosiddetta "Gestione separata INPS".

Tali indennità sono erogate dall'INPS su richiesta (appena saranno disponibili le procedure dell'Istituto) e non sono tra loro cumulabili.

Indennità per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS.

La norma riconosce un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata INPS).

Destinatari dell'indennità sono i coltivatori diretti, i coadiuvanti di questi, gli IAP, iscritti alle relative Gestioni INPS.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è ero-

gata dall'INPS, previa domanda. **Indennità per professionisti e co.co.co iscritti alla Gestione separata INPS.**

È riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020 in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS su domanda.

Premio ai lavoratori dipendenti.

Ai lavoratori dipendenti spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro alla condizione che il reddito complessivo da lavoro riferito all'anno 2019 non superi i 40.000 euro.

I datori di lavoro riconoscono in via automatica tale premio a partire dal periodo di paga del mese di aprile e comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Ulteriori misure per il settore agricolo

Le prestazioni svolte da parenti e affini sino al sesto grado (in precedenza era sino al quarto grado) non configurano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato se svolte in modo meramente occasionale, di breve periodo, a titolo di aiuto, senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione. Ritourneremo su questi argomenti non appena saranno resi noti i decreti attuativi, l'accordo sindacale nazionale e la circolare esplicativa INPS.

Mario Rendina

www.apsovsementi.it



apsov
SERVING AGRICULTURE

FORAGGERE SOIA
LINO SORGO
GIRASOLE ERBA MEDICA
GRANO SARACENO
CEREALI LEGUMINOSE

EMERGENZA COVID-19: INDICAZIONI DEL DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

Rinvio di scadenze, versamenti ed adempimenti fiscali, contributivi ed ambientali

Di seguito le proroghe di scadenze, versamenti ed adempimenti fiscali, contributivi ed ambientali, secondo le indicazioni del Decreto Legge "Cura Italia":

- per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza della diffusione del Covid-19, tra cui gli agriturismi, tutti i versamenti relativi ad IVA con scadenza al 16 marzo nonché ritenute alla fonte, addizionali, contributi previdenziali ed assistenziali ed INAIL con scadenza fino al 30 aprile, sono prorogati al 31 maggio 2020 e dovranno essere versati in un'unica soluzione oppure in 5 rate mensili a decorrere da maggio;
- per le aziende con volume d'affari (totale delle vendite) inferiore a 2 milioni di euro nell'anno 2019, tutti i versamenti IVA, le ritenute di lavoro dipendenti e addizionali, i contributi previdenziali e assistenziali e INAIL, in scadenza dall'8 al 31 marzo, sono prorogati al 31 maggio 2020 e dovranno essere versati in un'unica soluzione ovvero in 5 rate mensili a decorrere da maggio;
- per tutti i soggetti gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti di imposte e contributi (per esempio la dichiarazione IVA) sono prorogati senza sanzioni né interessi al 30 giugno 2020;
- la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale e il versamento del diritto annuale d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sono prorogati al 30 giugno 2020;
- le aziende con volume d'affari (totale delle vendite) non superiore a 400 mila euro nell'anno 2019 hanno facoltà di non applicare la ritenuta d'acconto sui ricavi e compensi percepiti nel pe-

riodo compreso tra il 17 marzo e il 31 marzo 2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato e previa dichiarazione da parte del contribuente al sostituto d'imposta. Tali ritenute dovranno essere "auto versate" in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in 5 rate mensili a decorrere da maggio;

- per tutti i contribuenti sono sospesi i versamenti con scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a cartelle esattoriali, ad avvisi di addebito INPS, ad atti di accertamento emessi dalle Agenzie delle Dogane e atti di accertamento emessi dagli Enti Locali; i versamenti devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- per la "rottamazione ter", il termine per il pagamento della rata scadente il 28 febbraio 2020 è differito al 31 maggio;
- per tutte le aziende che sono obbligate all'approvazione e al deposito del bilancio ai sensi del C.C., l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni

I contribuenti che, nonostante la sospensione dei versamenti, provvedono comunque ad effettuare gli stessi, beneficeranno di un encomio di riconoscimento da parte del Ministero delle Finanze.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

Marco Ottone



Il 29 marzo è mancata **VALENTINA PESSINI** mamma del nostro consigliere provinciale e associato della Zona di Tortona Giancarlo Lova e nonna della ex collaboratrice Manuela Lova. Al figlio, alla nuora Graziella, alla nipote Manuela e al pronipote Francesco le più sentite condoglianze dal presidente Luca Brondelli di Brondello con il Consiglio Direttivo, dal direttore Cristina Bagnasco con i collaboratori tutti, dalla Zona di Tortona, dagli enti collaterali di Confagricoltura Alessandria e dalla Redazione de L'Aratro.

• • •

Il 27 marzo è mancato



VINCENZINO DAFFUNCHIO

di Viguzzolo, nostro associato della Zona di Tortona. Al fratello Gino e ai familiari tutti le più sentite condoglianze dall'Ufficio Zona di Tortona, dalla Redazione de L'Aratro e da Confagricoltura Alessandria.

• • •

Il 18 marzo è mancata **GIOVANNA BARCO** di anni 79, madre del nostro associato di Novi Ligure Cesare Ferrari, abitante a Bosco Marengo. Condoglianze al figlio, al marito Domenico Ferrari ed ai parenti tutti dall'Ufficio Zona di Novi Ligure, dalla Redazione de L'Aratro e da Confagricoltura Alessandria.

• • •

Il 13 marzo è mancato **PIERINO BASSO** di anni 78, papà di Daniela Basso, collaboratrice della Zona di Novi Ligure. Condoglianze alla moglie Emilia, alla figlia Daniela con Massimo, alla figlia Monica, ai nipotini Giulia, Leonardo e Michele e ai parenti tutti dal presidente Luca Brondelli di Brondello con il Consiglio Direttivo, dal direttore Cristina Bagnasco con i collaboratori tutti, dalla Zona di Novi Ligure, dagli enti collaterali di Confagricoltura Alessandria e dalla Redazione de L'Aratro.



ABRIMEC
MACCHINE AGRICOLE



- FALCIACONDIZIONATRICI
- RANGHINATORI STELLARI

- GIROANDANATORI
- FALCIATRICI ROTANTI

INDUSTRIAL MEC ABBRIATA MARIO srl

Via Frascara 5 • SEZZADIO (AL) • Tel. 0131 703177 • www.industrialmecabbriatamario.it

Il 14 marzo è mancato



**GIANPIRO
CHIAPPAROLI**

ex presidente della Volpedo Frutta e nostro associato della Zona di Tortona. Il presidente Luca Brondelli di Brondello con il Consiglio Direttivo, il direttore Cristina Bagnasco con i collaboratori tutti, la Zona di Tortona, la Redazione de L'Aratro e gli enti collaterali di Confagricoltura Alessandria porgono sentite condoglianze ai figli Roberto (nostro associato) ed Enrico, alla moglie Renata Canevari e ai parenti tutti.

Bandi ISI aperti

Riflessi su termini e scadenze

L'INAIL ha fornito alcune indicazioni alla luce delle misure adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento ai procedimenti ancora aperti relativi ai Bandi ISI degli anni precedenti che rientrano nella sospensione dei termini dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, disposta ad opera dell'articolo 103, comma 1 del D.L. 18/2020 e applicabile a:

- 1 le fasi di verifica amministrativa e tecnica: sospensione;
- 2 le fasi di realizzazione e rendicontazione: sospensione e/o proroga dei termini;
- 3 la Polizza fideiussoria.

La nota INAIL non fa riferimento diretto alle scadenze per il Bando ISI 2019, ma precisa che, essendo ipotizzabile che la sospensione dei predetti termini possa essere ulteriormente estesa, seguiranno ulteriori interventi per definirne nuovi termini e scadenze. R.G.

EMERGENZA COVID-19: INDICAZIONI DEL DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate

Il Decreto Legge n. 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" ha introdotto nuove misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese italiane colpite dall'epidemia Covid-19.

In particolare, le seguenti misure:

- a) moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista all'art. 56;
- b) nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'articolo n. 49.

Misure di sostegno finanziario (art. 56, comma 2)

Le imprese danneggiate dalla diffusione di Covid-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del suddetto decreto:

- a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
- c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

I soggetti beneficiari (art. 56, commi 4 e 5)

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, apparte-



menti a tutti i settori, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia. Per accedere, l'impresa non deve avere posizioni debitorie classificate come deteriorate, sofferenze, inadempienze, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute da più di 90 giorni.

Modalità di accesso alle misure

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto legge. La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Come indicato dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, è opportuno che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto legge sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI.

Paolo Castellano

Moratoria per la "Nuova Sabatini"

L'articolo 56, comma 2, lettera c) del Decreto Legge 18/2020 ha previsto una moratoria generale, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza. Prima di tale data, per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. In considerazione del carattere generale e straordinario della norma, la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing è da ritenersi applicabile anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi per lo strumento agevolativo "Beni strumentali - Nuova Sabatini". L'ha precisato, con una circolare del 23 marzo, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. P.C.

ISMEA: provvedimenti straordinari

A seguito dell'evolversi dell'emergenza sanitaria e del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento del contagio, l'ISMEA ha adottato alcuni provvedimenti straordinari per venire incontro alle esigenze delle imprese del settore agricolo e agroalimentare che hanno rapporti con l'istituto. In particolare, sono state adottate le seguenti misure economiche:

1. **Sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell'anno 2020.** La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l'intera restante parte del piano.

2. Estensione automatica delle garanzie ISMEA.

Solo nel caso in cui l'azienda agricola, nonostante la sospensione prevista da ISMEA, non vuole sospendere le rate, deve comunicarlo all'Istituto attraverso l'indirizzo PEC: ismea@pec.ismea.it.

P.Castellano

LEGGE DI BILANCIO 2020**Le principali novità per gli imprenditori agricoli***– seconda parte –*

a cura di Marco Ottone

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo.

Qualora a seguito di tale attività di controllo i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;

- è applicata la sanzione pari al 5%, per importi fino a euro 5.000 e pari a euro 250 per importi superiori a euro 5.000 per ciascuna delega non eseguita.

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 presentati dal marzo scorso.

ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL RAVVEDIMENTO

In sede di conversione è stata ampliata la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso a tutti i tributi.

UTILIZZO DEI DATI DELLE FATTURE ELETTRONICHE

I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e per le attività di controllo.

Verranno utilizzati tutti i dati contenuti nelle fatture compresi quindi natura, qualità e quantità dei beni o servizi oggetto dell'operazione.

PERIODICITÀ DELLO SPESOMETRO ESTERO

In sede di conversione è disposto che la trasmissione del cosiddetto Spesometro estero va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura).

RIORDINO DEI TERMINI MOD. 730 E CU

In sede di conversione è prevista la revisione dei termini della presentazione del mod. 730 e degli adempimenti ad esso collegati.

In pratica il CAF invierà le dichiarazioni elaborate all'Agenzia delle Entrate secondo un calendario che tiene conto del momento in cui la medesima viene elaborata, con scadenza ultima fissata al 30 settembre.

Il sostituto d'imposta effettua l'addebito/accredito delle somme risul-

tanti dalla dichiarazione in base alla data di presentazione del mod. 730, tenendo presente che lo stesso va eseguito nella prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve il prospetto di liquidazione.

IMPOSTA DI BOLLO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Viene previsto che in caso di omesso, insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche esenti o non imponibili IVA inviate tramite SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché della sanzione dovuta (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

In sede di conversione è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di euro 1.000.

LIMITE ALL'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE

Viene gradualmente ridotta la soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- euro 2.000 a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
- euro 1.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

PREMI PER I PAGAMENTI CON IL BANCOMAT E LE CARTE DI CREDITO/DEBITO

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, vengono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 45 milioni da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni/servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite pagamento elettronico.

CREDITO D'IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, debito o prepagate a favore degli esercenti, a condizione che i ricavi/compensi relativi all'anno precedente non siano superiori a euro 400.000.

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- non è tassato ai fini IRPEF/IRAP.

ACQUISTO DI DISPOSITIVI ANTIABBANDONO

È confermato il riconoscimento, per il 2019 e 2020, del contributo per l'acquisto dei cosiddetti "dispositivi antiabbandono" pari a euro 30. In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che non usano il dispositivo di allarme in esame (da euro 83 a euro 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono applicabili dal 6 marzo scorso.





TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI

La detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento con sistemi di pagamento tracciabili (carta di debito/di credito/prepagata). La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali/dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e private accreditate al SSN.

REGIME FORFETTARIO

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfettario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020.

Per quanto riguarda il settore primario, il regime forfettario, come noto, non è applicabile all'attività agricola, ma alle attività secondarie eventualmente esercitate dall'azienda (es. impresa agricola che effettua anche attività di muratore, di consulenza o di commercio, ecc.) In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso e mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfettari nel 2019 "ritornano" nel 2020 al regime ordinario.

In sintesi è previsto:

- il mantenimento del limite di ricavi/compensi dell'anno precedente pari a euro 65.000;
- la reintroduzione del limite di euro 20.000 relativo alle spese per lavoro (fino al 2018 fissato a euro 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante l'esclusione dal regime forfettario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente/assimilati eccedenti euro 30.000. Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario.

È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfettario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È incentivato l'utilizzo della fattura elettronica, prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell'attività di accertamento.

È infine espressamente prevista la rilevanza del reddito forfettario per il riconoscimento delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di terreni edificabili e agricoli, partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto alla data del 1° gennaio 2020, da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

È fissato al 30 giugno 2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell'imposta sostitutiva.

L'imposta sostitutiva risulta ora fissata nella misura unica dell'11% per la rivalutazione delle partecipazioni (qualificate e non) e dei terreni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE PER LA CESSIONE DEGLI IMMOBILI

In caso di cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni e di terreni edificabili è prevista la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), per l'applicazione di un'imposta sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria.

La predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, è ora aumentata dal 20% al 26%.

Pratiche di successione

Si rammenta agli associati e ai loro famigliari che presso l'Ufficio Fiscale in Sede e presso i nostri Uffici Zona il personale svolge tutte le pratiche relative alle successioni.

Per ulteriori informazioni telefonare agli uffici stessi.



Trattori con motori EURO 4

Zetor



Falciaccondizionatrice portata a dischi



MASCHIO

GASPARDO

Polverizzatore trainato



VIA PORCELLANA, 36 - VALMADONNA Loc. Osterietta (AL) Tel e Fax 0131.222392 rastellisnc@gmail.com

Corretto inquadramento previdenziale delle aziende agricole

Segue dal numero di marzo

Le cooperative di trasformazione

La Legge n. 240/1984 all'articolo 1 dispone che "ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata".

Al contrario invece, il successivo articolo 2 della citata legge precisa che: "qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo 1, le imprese cooperative e loro consorzi menzionati nell'articolo stesso sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura". Si tratta, essenzialmente, di cooperative di natura industriale o commerciale inquadrabili nei relativi settori previdenziali e che, solo in presenza di quanto stabilito dal citato articolo 2, sono inquadrati nel settore dell'agricoltura. Ricorre quindi l'obbligo dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Ne consegue che, ai fini dell'inquadramento nel settore agricolo, nella compagine sociale devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale. È bene precisare che, diversamente dalle cooperative di imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 228/2001, che, per espressa previsione di legge, oltre a svolgere le attività prevalentemente con i prodotti dei soci possono anche fornire agli stessi beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, per le cooperative di trasformazione in argomento l'attività connessa di servizi non è invece menzionata nelle disposizioni di cui alla Legge n. 240/1984. Ricorrendone i presupposti e alle condizioni sopra precisate, le cooperative di cui alla Legge n. 240/1984 sono inquadrati nel settore dell'agricoltura. Tuttavia, nei confronti delle medesime, limitatamente alla Cassa Integrazione, alla Cassa Unica Assegni Familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro devono essere applicate le regole del settore dell'industria.

Le società

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1094 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Fatta eccezione per le società per azioni, anche per



queste società opera il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo alle condizioni prima descritte. Ai fini dell'inquadramento nel settore dell'agricoltura occorre quindi che la società sia costituita da imprenditori agricoli e che le attività connesse siano svolte con i prodotti ceduti dai soci stessi. La norma è assimilabile alla disposizione prevista per le cooperative, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 228/2001, per cui, ricorrendo la condizione che tutti i soci della società rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le attività connesse di servizi intendendosi per tali anche quelle prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese a favore dei soci imprenditori agricoli, sono da ricondurre al principio generale della connessione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile. Pertanto, in tali ipotesi, le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell'agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

Precisazioni

In tutte le tipologie di imprese qui esaminate, si tratta, come è evidente, di realtà produttive che effettuano parte delle fasi del processo produttivo aziendale, quali le cosiddette attività connesse e quelle di servizi destinati ai soci. Al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in questione, nel rispetto degli ambiti di attività dell'impresa agricola, occorre tenere presente che le attività di cui sopra devono essere esercitate nella dimensione tipica dell'impresa. Pertanto, affinché possa riconoscersi la natura di imprenditore agricolo, con riferimento alle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma del Codice Civile, è necessario che la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti conferiti dai soci, così come i servizi rivolti ai soci, siano svolti direttamente dalla cooperativa o dalla società, con i propri mezzi aziendali e con la direzione ed il controllo degli operai occupati. Si esclude invece l'inquadramento nel settore dell'agricoltura per le società o società cooperative che, al di fuori dell'ambito organizzativo e operativo dell'impresa, si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci, peraltro potendo configurarsi in questi casi la violazione della normativa sul distacco di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed in materia di somministrazione di manodopera.

Le imprese non agricole

Le imprese individuali e le diverse tipologie di società sopra esaminate sono qualificate, "ricorrendone i requisiti", come imprese agricole e come tali sono classificate ai fini previdenziali. Esiste però una specifica casistica di imprese che, pur non rivestendo per la natura dell'attività economica esercitata la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti. Si tratta di imprese che operano in settori economici, commercio o servizi, diversi da quello agricolo e che svolgono, oltre alle attività oggetto dell'impresa, una o più attività tassativamente elencate all'articolo 6 della Legge n. 92 del 1979 e seguenti, quali la raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale. Gli operai addetti a tale attività sono pertanto assicurati come lavoratori agricoli dipendenti. Va precisato, in merito, che l'elencazione delle attività è tassativa e che gli effetti della norma richiamata non sono riconducibili ad attività diverse da quelle ivi previste.

A titolo esemplificativo, è da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole, diano luogo all'iscrizione degli operai nella Gestione Agricola; questi ultimi devono quindi essere assicurati alla gestione previdenziale di appartenenza in base all'inquadramento aziendale (commercio o servizi).

Nei casi suddetti, che non ricadono nell'ambito di applicazione del citato articolo 6, la richiesta di iscrizione nel settore agricolo, tramite la presentazione della DA, non potrà essere accettata dall'INPS e sarà rigettata, nonché oggetto di segnalazione all'Area manageriale Flussi contributivi per gli adempimenti e gli accertamenti di competenza. Infatti, l'articolo 6 della Legge n. 92/1979 fa espresso riferimento ad imprese non agricole, per cui si deve trattare di aziende che svolgono un'attività economica diversa da quella agricola, con inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in diverso settore, come ad esempio nei settori commercio o servizi, con relativa posizione contributiva.

Come già precisato, si rammenta inoltre che le imprese non agricole (commerciali o di servizi) che intendono iscriverne gli operai alla Gestione Agricola, ai sensi del citato articolo n. 6 della Legge 92 del 1979, spesso operano in virtù di un contratto di appalto. A tale riguardo va chiarito che, ai fini previdenziali, l'impresa deve essere dotata di un'effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione, tanto da potersi configurare l'ipotesi del cosiddetto appalto genuino. In mancanza di un'effettiva struttura imprenditoriale e dell'inquadramento previdenziale dell'azienda in altro settore diverso da quello agricolo, si configura l'ipotesi di assunzione di lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici, attraverso il meccanismo dell'appalto di servizio o altri similari, configurando la fattispecie della mera somministrazione di manodopera.

Mario Rendina



NOTIZIARIO

SINDACATO PENSIONATI E PATRONATO ENAPA

a cura di Paola Rossi

Esenzione ticket per reddito: proroga sino al 31 marzo 2021

Per l'emergenza Covid-19, prorogata sino al 30 giugno 2020 l'esenzione E02 per i disoccupati e i loro familiari a carico

Su proposta dell'assessore alla Sanità, **Luigi Icardi**, la Giunta regionale ha confermato fino al 31 marzo 2021 la validità delle autocertificazioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per la specialista riguardanti le seguenti categorie:

- cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione): **codice E01**
- titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico: **codice E03**
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico: **codice E04**

In considerazione dell'emergenza Covid-19 e quindi della necessità di evitare gli affollamenti agli sportelli delle Asl, la Giunta regionale ha deciso la proroga sino al 30 giugno 2020, per i cittadini in possesso dell'autocertificazione di esenzione

con il codice E02: disoccupati e loro familiari a carico, con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, in possesso di auto-certificazione valida sino al 31 marzo 2020.

Il cittadino può presentare l'autocertificazione in via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa con credenziali di tessera sanitaria con microchip (Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi) o qualsiasi altra Carta Nazionale Servizi.

Link al servizio: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/924-autocertificazione-esenzioni-da-reddito>

Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti di reddito che danno diritto all'esenzione, l'assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ASL, anche attraverso la funzionalità telematica, per la cessazione del diritto all'esenzione e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.

Si ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano responsabilità amministrative e penali.

Opzione congedo di maternità dopo il parto

Com'è noto, il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

In materia la Legge di Bilancio 2019, in alternativa a quanto già previsto dall'art.16 del D.Lgs. 151/2001, ha introdotto altresì la facoltà per le madri di scegliere di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.

Pertanto, pur rimanendo fissa la durata del congedo di maternità a cinque mesi, alla lavoratrice è riconosciuta anche la possibilità di utilizzare tale periodo di astensione obbligatoria a partire dal giorno successivo al parto e restando al lavoro fino al termine del nono mese prima del parto.

L'INPS con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019 fornisce le necessarie istruzioni operative che qui di seguito si sintetizzano:

- Per poter esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini



della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro, fino alla data presunta del parto.

- La predetta documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.
- La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica. La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale di-

rettamente allo sportello della struttura territoriale competente o in un plico chiuso, spedita a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, dando evidenza all'esterno del plico che "Contiene dati sensibili".

- Infine si ricorda che, il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità (o paternità). Per evitare la perdita del diritto è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all'INPS (prima dello scadere dell'anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

Gestione Separata: La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto si applica anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, in tal caso:

- Devono produrre la certificazione medica (attestante l'assenza di cause ostative all'esercizio dell'opzione) esclusivamente al datore di lavoro entro il 7° mese di gravidanza.
- Devono comunicare all'INPS, prima dell'inizio dell'8° mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto e per i 5 mesi successivi ad esso.

Rinnovo delle convenzioni per la raccolta dei rifiuti agricoli

Lo scorso 2 marzo con le ditte Mondo Servizi e RAEEMAN sono state firmate le nuove convenzioni per la microraccolta dei rifiuti, che in questi giorni, pur con le difficoltà legate all'emergenza Coronavirus, hanno incominciato ad essere operative. Il risultato della lunga contrattazione è stato quello di riuscire a limitare al massimo gli aumenti richiesti, anche se rispetto alla precedente convenzione del 2019 i costi a carico delle

aziende agricole sono lievitati in modo tutt'altro che trascurabile.

Come nota positiva, siamo riusciti a riservare condizioni di particolare privilegio alle imprese che nel 2019 hanno registrato un volume d'affari inferiore agli 8000 euro e che hanno una produzione di rifiuti estremamente limitata. Occorre precisare che con la convenzione 2020 in pratica le differenze tra le convenzioni con Mondo Servizi e con Raeman si sono pratica-

mente azzerate, con leggeri scostamenti a parità di condizioni. Per questo motivo si ritiene che le aziende agricole mantengano il gestore tradizionalmente prescelto, salvo il caso in cui abbiano incontrato difficoltà operative insormontabili. L'unica nota che differenzia le condizioni economiche tra le due convenzioni è la possibilità che offre Mondo Servizi di ottenere una riduzione tariffaria di 50 euro attraverso l'adesione a un'offerta di un gestore energetico (E-viso).

Ecco, per sommi capi, nella tabella il confronto tra le due convenzioni:



Volume d'affari superiore a € 8.000

Fino a 3 metri cubi conferiti	Fino a 200 kg di rifiuti non pericolosi oppure 150 kg di rifiuti non pericolosi + 50 kg di rifiuti pericolosi	€ 150	Fino a 200 kg di rifiuti non pericolosi oppure 150 kg di rifiuti non pericolosi + 50 kg di rifiuti pericolosi	€ 145
Da 3 a 10 metri cubi conferiti	Ai quantitativi sopra riportati si sommano i quantitativi extra canone, che sono tariffati a tabella	€ 200	Ai quantitativi sopra riportati si sommano i quantitativi extra canone, che sono tariffati a tabella	€ 205
Da 11 a 25 metri cubi	Ai quantitativi sopra riportati si sommano i quantitativi eccedenti, che sono tariffati a tabella	€ 250	Ai quantitativi sopra riportati si sommano i quantitativi eccedenti, che sono tariffati a tabella	€ 260
COSTI DI GESTIONE E LOGISTICA		€ 25		€ 20

Volume d'affari inferiore a € 8.000

Tariffa base	Fino a 100 kg di rifiuti non pericolosi oppure 80 kg di rifiuti non pericolosi + 20 kg di rifiuti pericolosi	€ 95	Fino a 100 kg di rifiuti non pericolosi oppure 80 kg di rifiuti non pericolosi + 20 kg di rifiuti pericolosi	€ 100
Tariffa agevolata	Fino a 10 kg per vuoti fitofarmaci e filtri olio/gasolio - NO ECCEDEENZE	€ 85	2 sacchetti da 60 litri (tipo immondizia) ciascuno di cui 1 di barattoli e 1 di sacchetti contaminati	€ 75
COSTI DI GESTIONE E LOGISTICA		€ 10		€ 10

Un calcolo: l'azienda che necessita di conferire 25 metri cubi (è un'azienda ben dimensionata) pagherà:

MONDO SERVIZI: 150 euro canone +25 euro costi di gestione +250 euro autotreno = 425 euro + gli aumenti di peso per categoria.

RAEEMAN: 145 euro canone +20 euro costi di gestione +260 euro autotreno = 425 euro gli aumenti di peso per categoria.

Per quanto riguarda la tariffazione di conferimenti extra canone, può essere confrontata direttamente dai modelli di adesione; qui qualche differenza c'è.

Per poter usufruire delle condizioni di maggior favore, riservati alle aziende con volume d'affari nell'anno precedente (in questo caso il 2019) inferiore agli 8.000 euro, le aziende dovranno dimostrare di non aver avuto un fatturato superiore a tale livello nel 2019 e dovranno conferire rifiuti in misura inferiore ai quantitativi concordati, che sono esplicitati nella precedente tabella.

A questo proposito si invitano le aziende a non adottare sistemi "fai da te", con mezzi "artigianali" (quali abbandono, fuoco, trasporto in proprio, ecc.) tentando di ridurre le quantità prodotte. Non solo non sono sistemi accettabili sotto il profilo ambientale, igienico sanitario ed agricolo, ma rappresentano un elevato rischio di sanzioni amministrative e

di natura penale, come è stato sottolineato con i dati durante le Assemblee di Zona. Infatti:

- le sanzioni per chi abbandoni e/o depositi rifiuti in strada e ovunque non sia espressamente consentito vanno da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro, in relazione alla quantità/pericolosità dei rifiuti
- chi appicca fuoco a rifiuti è punito con la reclusione da due a nove anni, a seconda della gravità del reato commesso
- i rifiuti speciali (quali quelli prodotti durante l'attività agricola) non possono essere conferiti alle oasi comunali e né trasportati allo smaltimento presso ditte autorizzate, a meno che l'azienda agricola non sia iscritta all'albo dei gestori ambientali e gli automezzi siano autorizzati al trasporto. L'azienda dovrà in tal modo provvedere personalmente alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto. Senza l'iscrizione all'albo le sanzioni sono estremamente pesanti.

Tutte le aziende che negli anni scorsi hanno aderito alla microraccolta possono prendere visione delle nuove condizioni collegandosi alla pagina <http://www.confagricolturalessandria.it/tecnica/convenzione-rifiuti-agricoli.asp> del nostro sito, ove sono copiate le schede di convenzione firmate lo scorso 2 marzo.

Infine, ci permettiamo di invitare gli associati che non hanno ancora ritenuto opportuno provvedere allo smaltimento dei rifiuti nell'unica modalità corretta quale quella offerta da ditte come Mondo Servizi e Raeman (e anche da altri operatori) a consultare le convenzioni e aderire. Infatti queste sono le più semplici modalità per la corretta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'esercizio dell'attività professionale agricola. Oggi i controlli PAC e PSR chiedono espressamente anche come l'azienda smaltisca i propri rifiuti. Le inadempienze comportano sanzioni anche sui premi PAC e PSR.

Marco Visca

Autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto: scadenza prorogata al 30 maggio

Con la circolare del 30 marzo AGEA, a seguito dell'emergenza dovuta all'epidemia di Covid-19 e nelle more dell'emanazione di apposito Decreto Ministeriale in corso di approvazione, ha comunicato che la scadenza del termine per la presentazione delle domande per le autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto viene spostata dal 31 marzo al 30 maggio 2020.

Operazione 10.1.1 (nuova 2078) Deroghe per il diserbo del riso



Al seguito dell'approvazione da parte del Ministero della Salute dell'uso per motivi di emergenza fitosanitaria di alcune sostanze attive, la Regione Piemonte, in attesa di aggiornare le linee tecniche di produzione integrata valide per il 2020, ha predisposto tre deroghe per il diserbo in emergenza del riso con formulati commerciali appositamente registrati contenenti floryprauxifenbenzyl, napropamide e pretilaclor.

In particolare la sostanza attiva floryprauxifenbenzyl (formulato commerciale Loyant2.0) è ammessa per diserbo in pre semina e in post emergenza del riso alle dosi e secondo le modalità di etichetta. La s.a. napropamide (formulato commerciale Devrinol F) viene autorizzata per l'impiego per il diserbo in pre emergenza sulla coltura del riso a semina interrata. Infine la s.a. pretilaclor (formulato commerciale Rifit 2020) viene autorizzata per il diserbo del riso in pre semina e post emergenza ad eccezione delle aree risicole piemontesi classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000, definite come SIC e ZPS.

Il testo delle deroghe è consultabile sul nostro sito al link <http://www.confagricolturalessandria.it/tecnica/difesa-diserbo-riso.asp>. M.V.

Contrasto alle frodi: la Regione estende i controlli ai settori mellifero, lattiero-caseario, corilico, oltre a vitivinicolo e risicolo

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, **Marco Protopapa**, ha approvato il 6 marzo il programma annuale d'intervento dei Servizi Antisofisticazioni Agroalimentari - SAA per il 2020, finalizzato al contrasto delle frodi agroalimentari sul territorio piemontese.

Per l'attuazione del programma la Giunta ha impegnato 107 mila euro. Il Testo Unico sull'agricoltura, Legge Regionale n.1/2019, prevede che la Regione Piemonte si avvalga dei servizi di antisofisticazione come strumento per la repressione delle frodi agroalimentari. Le attività dei servizi di antisofisticazione delle Province piemontesi e della Città Metropolitana di Torino sono coordinate dall'Ufficio regionale di coordinamento dei SAA che fa capo all'Assessorato all'Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte.

Ogni anno i servizi antisofisticazioni agroalimentari svolgono attività ordinaria, in particolar modo sui comparti vitivinicolo e risicolo. Con l'approvazione dell'attuale programmazione per il 2020 la Giunta ha esteso i controlli ad ulteriori comparti dell'agroalimentare: mellifero, corilico, lattiero-caseario.

"Per l'anno 2020 la Regione Piemonte - precisa l'assessore Marco Protopapa - ha ritenuto necessario effettuare controlli straordinari a fronte delle frodi individuate nei settori di produzione del miele, delle nocciole e dei latticini, ad esempio per accertamenti nella commercializzazione di formaggi DOP, nelle modalità di trattamento post-raccolta delle nocciole, nella miscelazione di mieli provenienti da Paesi terzi. Resta infatti fondamentale tutelare sia i consumatori sia i produttori piemontesi che operano per garantire la qualità e l'eccellenza dei prodotti agroalimentari made in Piemonte sui mercati".

M. Visca

Sostegno al comparto agroalimentare del Piemonte

L'Assessore regionale all'Agricoltura **Marco Protopapa** ha lanciato un appello ai rappresentanti della GDO per sensibilizzarli alla promozione dei prodotti delle piccole e medie aziende agricole piemontesi all'interno dei supermarket.

OCCASIONI



■ **Vendesi/affittasi** capannone a Spinetta Marengo di 2000 mq circa anche una porzione. Cell. 339 6981655.

■ **Vendesi:** mulino per famiglia a mole di pietra naturale per farina integrale di tutti i cereali e legumi marca Maschetto in ottimo stato con funzionamento elettrico e manuale; tubi zincati per irrigazione a pioggia, 400 metri diametro 120 mm, 200 metri diametro 100 mm, tutti con giunto sferico in ottimo stato compresi i raccordi. Reperibili a Spinetta Marengo. Cell. 333 7004294.

■ **Vendesi:** motopompa Irrimec motore Iveco 175 hp praticamente nuova (meno di 20 ore) e rotolone Irrimec come nuovo diametro tubo 125 mm e lunghezza 430 m. A causa di cambio del tipo di coltivazioni le macchine non sono più state utilizzate dal 2013. Prezzo interessante dopo visura. Cell. 348 8052204.


■ **Vendesi trattore** Ford Majors con pala meccanica funzionante al 100%. Può anche essere macchina d'epoca in quanto è del 1956. Telefonare ore pasti allo 0131 585657.

■ **Vendesi:** Girello a dieci bracci metri 3,5 a quattro ruote marca Morra; Rullo largo 2,55, q.li 25; Seminatrice marca Nodet mod. 250 con ruote e con erpice; Barra rotante larga 2 metri con condizionatore e rullo di gomma marca Galfrè; Dispositivo di protezione per trattore FIAT 600-640 omologato; Scuoti paglia mietitrebbia marca Laverda 3350/3400 nuovo adattabile anche per mietitrebbie New Holland mod. 90-90. Il tutto visibile a Basaluzzo. Cell. 340 2579336.

AGRICOLTURA 4.0

a cura di Gaia Brignoli

"Agricoltura Intelligente" (Smart Agriculture)



Un'agricoltura intelligente, argomento focus della prossima PAC, è un'agricoltura che si basa sul supporto combinato di formazione, consulenza e innovazione e che riesce a fornire beni e servizi ecosistemici legati al suolo, all'acqua, alla biodiversità, alla qualità dell'aria, all'azione per il clima.

I vantaggi dell'agricoltura intelligente sono così esemplificati dalla Commissione Europea:

Aumento della produzione: ottimizzazione nelle fasi d'impianto, di applicazione dei trattamenti e di raccolto, migliorando le rese.

Dati in tempo reale: l'accesso immediato all'informazione su luce, umidità del suolo, mercati, gestione delle mandrie, permette di decidere meglio e più rapidamente.

Migliore qualità: le informazioni sui processi produttivi e sulla qualità aiuta gli agricoltori ad aumentare la specificità dei prodotti e dei valori nutrizionali.

Miglioramento della salute degli animali: i sensori riescono a rilevare in anticipo e prevenire il deteriorarsi della salute dei capi, riducendo la necessità di trattamento.

Diminuzione del consumo idrico: grazie ai sensori dell'umidità del suolo e previsioni meteorologiche più precise.

Diminuzione dei costi di produzione: la maggior efficienza delle risorse di colture e bestiame comporta inevitabilmente una diminuzione di costi di produzione.

Precisione nella valutazione agricola: i dati sulle rese storiche aiutano a programmare e prevedere la futura resa delle colture ed il valore del terreno.


Riduzione dell'impatto ambientale: la maggiore efficienza delle risorse riduce l'impatto sull'ambiente ed il clima.

Idea Verde srl

Vendita e assistenza macchine agricole



Officina autorizzata



RICAMBI INTERCAMBIABILI
E ORIGINALI

Macchine agricole e movimento terra

FIAT® - NEW HOLLAND®, SAME®
DEUTZ® - FAHR®, LANDINI®,
MASSEY FERGUSON®, JOHN DEERE®
BENFRA®, CAT®, KOMATSU®



domenicotractors@libero.it

Via Poligonia, 30/32 - Alessandria - Tel. 0131.288309 - Fax 0131.228059 - Cell. 335.6131084